

ARTICOLO 1:

2.6-bis Requisiti speciali per la progettazione

- i requisiti di cui all'art. 267 del DPR n. 207/2010 consistenti nell'espletamento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di servizi di cui all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nella vigente disciplina sugli onorari, per un importo globale per ogni classe e categoria di importo pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

Ai sensi dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria in percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 i progettisti, qualora raggruppati nelle forme di legge, devono prevedere all'interno del raggruppamento, quale progettista, almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena l'esclusione dei medesimi.

E' possibile dimostrare il possesso dei requisiti tecnici di partecipazione anche ricorrendo, nell'ambito della stessa classe, a categorie di lavoro superiori a quelle identificate dal bando di gara, in quanto di maggior complessità.

Ai sensi dell'art. 261, comma 8, del DPR n. 207/2010, il requisito di cui all'art. 263, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/06, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di progettazione sono soggetti a verifica ai sensi dell'art. 48 D.LGS. 163/2006.

ARTICOLO 2:

2.1 Domanda di partecipazione

La domanda viene generata dal portale in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa singola (**"Allegato A"**).

In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda **per ciascun operatore** facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali rappresentanti **e da ciascun progettista associato**.

2.9 bis Dichiarazione dei progettisti indicati ovvero associati

- **(nel solo caso ove l'impresa concorrente sia in possesso della qualifica SOA per la progettazione e esecuzione, ma non in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi con il proprio staff oppure l'impresa sia in possesso dell'attestato SOA per la sola esecuzione)**

Dichiarazione a corredo dell'offerta, **"Allegato A1bis"**, compilata in ogni sua parte, convertita in PDF e firmata digitalmente da ciascun soggetto indicato ovvero associato come progettista ai sensi

dell'art. 92, comma 6, primo periodo, DPR n. 207/2010, a pena di esclusione, nella quale rilascia le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e sui requisiti di progettazione conformemente a quanto previsto nel presente disciplinare di gara.

Deve essere allegata una dichiarazione per ciascun progettista indicato o associato.

2.9 ter Dichiarazione del professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione

In caso di Raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/06 ed ai sensi dell'art. 253, comma 5, DPR 207/10, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere manualmente, a pena di esclusione, l'allegato A1-ter.

Il file è da inserire nel portale in formato PDF.

ARTICOLO 5:

1. Il seggio di gara e commissione tecnica

Il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa (lasciando chiuse le buste riguardanti le offerte tecniche e quelle economiche).

Il seggio di gara procederà al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati secondo le modalità sopra indicate di comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti nel bando di gara.

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati, la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- per il requisito di cui ai punti dell'allegato A1- bis, produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di servizi - con indicazione dei relativi importi e date;

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, sarà sufficiente produrre la documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito minimo di partecipazione.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita nei termini indicati, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si rappresenta che il Concorrente potrà produrre, già all'interno della Documentazione amministrativa, la documentazione come sopra meglio dettagliata fermo restando che l'Autorità di gara, procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. solo nel caso in caso di estrazione del nominativo del Concorrente in sede di sorteggio pubblico.

Di seguito il seggio di gara comunica l'esito della verifica ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

Si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati secondo l'art. 263, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 di comprovare il possesso **dei requisiti speciali** richiesti nel presente disciplinare.

Il seggio di gara nomina la commissione tecnica, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi del comma 7, dell'articolo 6 della legge provinciale 22.10.1993, n. 17.

Tramite il portale elettronico verrà comunicato ai concorrenti luogo e data dell'apertura delle buste, contenenti la documentazione tecnica, alla quale potranno essere presenti. La seduta di apertura dei plichi, con relativa verifica meramente formale della presenza della documentazione richiesta, è pubblica, mentre le

sedute di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse in base ai criteri di valutazione, escluso il prezzo, si svolgeranno in sedute riservate.

Di seguito il seggio di gara sospende e rinvia la seduta a nuova data e dispone la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte.

Successivamente la commissione tecnica procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione prodotta alla valutazione della documentazione presentata dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara.

I coefficienti sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, attraverso la media degli stessi, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Il punteggio è dato dalla moltiplicazione di detti coefficienti per peso del relativo criterio.

Il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio verrà quindi riportato al punteggio massimo previsto dal disciplinare in relazione all'offerta tecnica adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si terrà conto del punteggio complessivo conseguito prima della riparametrazione.

Successivamente, sempre in seduta pubblica il seggio di gara comunica il risultato della valutazione tecnico/qualitativa e del giudizio sui campioni, aprirà le buste elettroniche contenenti le offerte economiche, e leggerà l'importo complessivo o il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Il metodo utilizzato per l'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" è quello della proporzionalità inversa degli importi offerti. Nelle offerte a ribasso percentuale il calcolo viene effettuato sulla base degli importi ribassati.

All'importo minore viene assegnato il punteggio massimo, agli altri importi il punteggio viene assegnato con la seguente formula:

$$\frac{\text{importo minore}}{\text{importo in esame}} \times \text{punteggio massimo prezzo}$$

Successivamente, il seggio di gara esclude i concorrenti per i quali accerta, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Redige infine la graduatoria dei concorrenti.

Alle sedute pubbliche di gara può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.
